



PELLIZZER & PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare N. 17/2015

Castelfranco Veneto, 3 Settembre 2015

Oggetto: PATENT BOX

Con comunicato stampa del 28 agosto 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato che il decreto attuativo relativo al **regime di patent box** è in corso di registrazione dalla Corte dei conti e di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Nell' attesa della sua pubblicazione riportiamo di seguito una breve analisi del regime opzionale in oggetto.

DEFINIZIONE DEL REGIME DI PATENT BOX

È un **regime opzionale che consente la detassazione parziale del reddito** derivante dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquistate nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono esercitare l'opzione tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, inclusi i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che siano residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare le doppie imposizioni e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo.

I soggetti sopracitati per poter effettivamente fruire dell'agevolazione **debbono esercitare attività di ricerca e sviluppo.**

Si badi che non è necessario che le attività di R&S relative ad un specifico bene siano esercitate nel periodo di imposta in cui si usufruisce concretamente dell'agevolazione, ma è sufficiente che venga esercitata nei periodi precedenti.

DEFINIZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO AI FINI DELL'AGEVOLAZIONE

Nello specifico l'articolo 8 del Decreto attuativo definisce le attività che rientrano nell' "attività di ricerca e sviluppo":

1. **la ricerca fondamentale**, con ciò dovendosi intendere i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e design;
2. **la ricerca applicata**, con ciò dovendosi intendere la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica: lo sviluppo sperimentale e competitivo, quindi, l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione concettuale di nuovi prodotti, processi o servizi, e i test, le prove e le sperimentazioni necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l'utilizzo di processi e servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota i test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari;
3. **il design**, con ciò intendendosi le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l'aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte, e le attività di sviluppo dei marchi;
4. **l'ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;**
5. **le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato;**
6. **le attività di presentazione, comunicazione e promozione.**

BENI IL CUI UTILIZZO CONSENTE IL RICORSO AL REGIME OPZIONALE

L'opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall'utilizzo di:

1. **software protetto da copyright;**
2. **brevetti industriali** siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
3. **marchi di impresa**, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;
4. **disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;**
5. **informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali**, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

TIPOLOGIA DI UTILIZZI AGEVOLABILI

Permettono il ricorso al regime opzionale:

1. **la concessione in uso del diritto all'utilizzo del bene immateriale.**
In questo caso il **reddito agevolabile è dato dai canoni** derivanti dalla concessione al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi;
2. **l'uso diretto dei beni immateriali.**
In questo caso è necessario **individuare** per ciascun bene immateriale oggetto dell'opzione il **contributo economico** da esso **derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d'impresa o la perdita.**

PROCEDURA DI RULING

Secondo il Decreto attuativo **dovrà essere attivata la procedura di ruling nel caso di uso diretto dei beni immateriali** ai fini di procedere alla determinazione del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o perdita.

È **considerata opzionale** dal Legislatore, invece, l'attivazione della procedura di ruling ai fini della determinazione del reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali realizzati nell'ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

L'AGEVOLAZIONE

L'opzione per il **regime di favore** è valida per cinque periodi d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.

Quanto alle modalità di esercizio dell'opzione per i **periodi d'imposta 2015 e 2016 il contribuente dovrà comunicare la propria scelta all'Agenzia delle Entrate** secondo modalità e termini che saranno indicati in apposito provvedimento di prossima emanazione.

L'opzione riguarda il periodo d'imposta in cui viene comunicata e i quattro successivi.

A partire dal periodo d'imposta 2017, l'opzione potrà essere comunicata direttamente nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d'imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce.

Per i soggetti che dovranno attivare una procedura di ruling, l'opzione ha efficacia dal periodo d'imposta in cui è presentata la richiesta di ruling.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE

La quota di reddito agevolabile è determinata nel seguente modo:

$$\frac{\text{COSTI QUALIFICATI}}{\text{COSTI COMPLESSIVI}} \times \text{REDDITI DERIVANTI DAL BENE IMMATERIALE} = \text{REDDITO AGEVOLABILE}$$

COSTI QUALIFICATI: sono tutti i costi, direttamente connessi al bene immateriale, sostenuti per l'attività di ricerca e sviluppo effettuata direttamente e/o affidata in outsourcing a terzi indipendenti.

COSTI COMPLESSIVI: sono costituiti da tutti i costi qualificati (indicati al numeratore) a cui vengono aggiunti eventuali costi per attività di R&S affidata a società del gruppo e i costi di acquisizione del bene intangibile.

ATTENZIONE: ai fini del calcolo del coefficiente per la determinazione della quota del reddito agevolabile, il valore del **numeratore può essere aumentato di un importo corrispondente alla differenza fra il valore complessivo del denominatore e l'ammontare dei costi qualificati nei limiti tuttavia del 30% di quest'ultimo valore.**

Il calcolo del coefficiente che moltiplica il reddito derivante dal bene immateriale segue un approccio cumulativo. Nello specifico:

- per i periodi di imposta **2015, 2016 e 2017** numeratore e denominatore sono dati dalla sommatoria delle **spese sostenute nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d'imposta precedenti e sono assunti complessivamente;**
- **A partire dal** periodo d'imposta **2018**, invece, i **costi** inclusi nel rapporto saranno solo quelli in **cui trova applicazione il regime di patent box e sono assunti per ciascun bene immateriale.**

Determinato il **reddito agevolabile**, questo **non correrà a formare reddito d'impresa**, per un importo pari al:

- **30% nel 2015**
- **40% nel 2016**
- **50% dal 2017**

Per maggior chiarezza si riporta di seguito un esempio.

Anno 2015

Spese qualificate complessive: 200

Costi di acquisto di un intangibile: 20

Costi derivanti da società da rapporti con società del gruppo: 80

Redditi derivanti dal bene immateriale: 5.000

$$\frac{260^*}{300} \times 5.000 = 4.333$$

* Il numeratore è dato dalla somma fra le spese qualificate e i costi di acquisto di un intangibile e costi derivanti da società da rapporti con società del gruppo nel limite del 30% dei costi qualificati.

Del reddito agevolabile pari ad Euro 4.333 il 30% costituirà una variazione in diminuzione da indicare nel dichiarativo. Ciò significa che formerà reddito d'impresa solo per Euro 3.033.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Dr.ssa Michela Pellizzer

Dr. ssa Vanessa Zilio